



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
*Presidenza*

**Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine delle ostetriche, Ordine degli Psicologi, Ordine delle professioni infermieristiche, Ordine dei biologi, Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, Confprofessioni Toscana avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nella sezione speciale dell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze relativa ai professionisti interessati dall'art. 15 della legge 24/2017**

**Premessa**

I sottoscrittori, nel corso di plurime riunioni tenutesi nell'anno 2018, hanno condiviso la necessità di prevedere l'istituzione di una sezione all'interno dell'albo dei CTU per i consulenti previsti dalla legge 24/2017 e hanno altresì condiviso le caratteristiche professionali che deve possedere il consulente per ottenerne l'iscrizione.

I sottoscrittori, preso atto che il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto uno specifico Protocollo relativo alle regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze e che tra il CSM, il CNF, l'Ordine Nazionale dei Medici chirurghi e odontoiatri e altri Ordini professionali nazionali sono stati sottoscritti accordi per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art 15 L.24/2017, hanno altresì convenuto, con riferimento alle cause civili in materia di responsabilità sanitaria, di adeguare le regole del Protocollo del 14 dicembre 2017 tenendo conto della specifica natura delle controversie nella materia oggetto della legge 24/2017, riservandosi di valutare la compatibilità delle regole condivise con eventuali futuri protocolli nazionali e di prevedere la sottoscrizione di analogo protocollo per ciò che concerne l'Albo dei periti.

## Sezione 1

### Iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei CTU

#### 1. Soggetti legittimati

Possono presentare domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei CTU relativa ai professionisti interessati dall'art. 15 della legge 24/2017 sia i consulenti già iscritti all'albo CTU sia i professionisti che non siano iscritti all'albo dei CTU e che chiedono di essere iscritti in tale speciale sezione.


#### 2. Domanda di iscrizione da parte del professionista iscritto all'albo dei CTU

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it)

Ad essa va allegata la certificazione del possesso del titolo di mediatore ovvero la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica completa del programma del corso seguito (nel quale siano previste almeno dieci ore nella specifica materia della mediazione) ovvero, per quanto riguarda la conoscenza della materia della mediazione, la prova di avere definito con conciliazione almeno due CTU nell'ultimo quinquennio ( o, se CTP, con il criterio che una consulenza tecnica di ufficio può essere sostituita da due consulenze di parte), mediante allegazione del conferimento di incarico e documentazione ufficiale comprovante l'effettivo svolgimento dell'incarico e l'avvenuta conciliazione.

Il professionista dovrà indicare per quali specializzazioni e aree di particolare interesse o esperienza all'interno della specializzazione chiede l'iscrizione nella sezione speciale e dovrà unire alla domanda il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione comprovante sia la specializzazione che la particolare esperienza.

Il comitato per l'esame delle domande si riunirà nella composizione prevista dall'art. 14 d.a.c.p.c entro sessanta giorni dalla scadenza del termine che sarà concesso per l'invio delle domande.



2

### **3. Domanda di iscrizione da parte del professionista non iscritto all'albo dei CTU**

La domanda sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it) ed ad essa vanno allegati la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara -Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:456T), la ricevuta del pagamento dei diritti ex art. 30 T.U.S.G. effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:943 T) e i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC.

Il professionista dovrà indicare la categoria e la specializzazione per le quali chiede l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e per quali specializzazioni e aree di particolare interesse o esperienza chiede l'iscrizione nella sezione speciale.


La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

### **4. Speciale competenza**

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo dei CTU, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/2017 è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione richiesta.

3



A tal fine si individuano aree di specializzazione per ciascuno degli Ordini sottoscrittori che vengono allegate al protocollo come sua parte integrante.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

Qualora per determinate professioni il protocollo nazionale stipulato tra CSM, CNF e relativo Ordine preveda quale requisito l'iscrizione all'albo professionale da un tempo maggiore o minore, la speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al corrispondente Albo professionale da un tempo inferiore a quanto previsto dal protocollo nazionale.

### **5. Prova della speciale competenza per i soggetti non iscritti all'albo dei CTU**

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo
- b) il curriculum vitae europeo ad uso pubblicazione (privo dei dati personali);
- c) la certificazione del possesso del titolo di mediatore oppure la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (nel quale siano previste almeno dieci ore nella specifica materia della mediazione) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;
- d) prova del doveroso aggiornamento professionale periodico.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* ( e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo ): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Il professionista già iscritto all'albo dei CTU deve produrre la documentazione sub c limitatamente ai criteri per individuare la competenza in materia di conciliazione e mediazione.

## **6. Provvedimenti del Comitato**

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, la domanda di iscrizione sarà rigettata immediatamente.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, la commissione invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

## **7. Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'elenco.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo ( da oltre 15 anni) la commissione valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

## **Sezione II**

### **Revisione della sezione speciale dell'albo dei CTU**

#### **8. Modalità**


La revisione della sezione speciale avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

#### **9. Revisione sistematica**

La revisione sistematica è quella compiuta ogni tre anni dalla data di formazione dell'elenco.

In occasione della revisione, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC a produrre:

- a) dichiarazione di voler mantenere l'iscrizione nella sezione;
- b) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e alla legge 24/2017 nella specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nella sezione;
- c) curriculum vitae europeo aggiornato;



5

- d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) prova di aver svolto nel triennio il doveroso aggiornamento professionale periodico nella specializzazione per la quale il consulente è iscritto nella sezione.
- f) prova di avere comunicato quanto previsto sub c ed e al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto dalla sezione speciale dell'Albo.

I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

Le domande saranno esaminate dal Comitato previsto dall'art.14 d.a.c.p.c.

### **10 Revisione a campione**

È facoltà del comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infratriennale al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

### **Sezione III Disciplina**

Si applicano le regole previste negli articoli 10,11,12,13,14 e 15 del protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2017

### **Sezione IV Norme finali**

#### **11. Pubblicità**

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.


#### **12. Entrata in vigore**

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

#### **13.Modifiche**

Il protocollo potrà essere modificato qualora ciò si renda necessario a seguito della stipula di protocolli nazionali.

6



**14. Ulteriori adesioni**

Al Protocollo possono aderire in qualsiasi momento della sua validità altri Ordini o Collegi interessati, nonché associazioni rappresentative di Ordini e collegi professionali

Firenze, 22 ottobre 2019

Tribunale di Firenze *Merisio Rho*

Corte di Appello di Firenze *Margherita Cesca*

Procura Generale di Firenze *Fabrizio M. Peroni*

Procura della Repubblica di Firenze *M. Rossi*

Ordine degli Avvocati di Firenze *Gi. G.*

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri *F. Rossi*

Ordine delle ostetriche *Antonella*

Ordine degli Psicologi *M. Rossi*

Ordine delle professioni infermieristiche *C. Rossi*

Ordine dei biologi

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica *S. Rossi*

Confprofessioni Toscana *M. Rossi*

*[Handwritten signatures and initials]*







Tabella del Tribunale corrispondenza Tabella MIUR

Tabella MIUR

MEDICINA INTERNA	MEDICINA GENERALE
GERIATRIA	GERIATRIA, GERIATRIA E GERONTOLOGIA
MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO	MEDICINA DELLO SPORT
ONCOLOGIA MEDICA	
MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE PRIMARIE	
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA	ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, CLINICA DERMOSIFILOPATICA
EMATOLOGIA	EMATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO, MEDICINA TRASFUSIONALE, EMATOLOGIA GENERALE, MALATTIE DEL SANGUE E RICAMBIO, IMMUNOEMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO	ENDOCRINOLOGIA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	CARDIOLOGIA, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E REUMATICHE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (OND.FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA, TISILOGIA E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, PNEUMOLOGO
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	MALATTIE INFETTIVE
NEFROLOGIA	NEFROLOGIA
REUMATOLOGIA	REUMATOLOGIA
AREA MEDICA CLASSE DELLE NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE DEL COMPORTAMENTO	NEUROLOGIA, NEUROPSIOPATOLOGIA, MALATTIE NERVOSE E MENTALI
NEUROLOGIA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	PSICHIATRIA, PSICOTERAPIA, MALATTIE NERVOSE E MENTALI
PSICHIATRIA	
AREA MEDICA CLASSE DELLA MEDICINA CLINICA DELL'ETA' EVOLUTIVA	PEDIATRIA E PUERICULTURA, NEONATOLOGIA, PATOLOGIA NEONATALE, CLINICA PEDIATRICA (CON DIPLOMA IN NEONATOLOGIA), TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
PEDIATRIA	
AREA CHIRURGICA CLASSE DELLE CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE
CHIRURGIA GENERALE	
CHIRURGIA PEDIATRICA	
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	CHIRURGIA PLASTICA, ESTETICA E RICOSTRUTTIVA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA
UROLOGIA	UROLOGIA
AREA CHIRURGICA CLASSE DELLE CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA E COLLO	
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	
NEUROCHIRURGIA	
OFTALMOLOGIA	OCULISTICA
AREA CHIRURGICA CLASSE DELLE CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	
CARDIOCHIRURGIA	
CHIRURGIA TORACICA	
CHIRURGIA VASCOLARE	
AREA SERVIZI CLINICI CLASSE DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO	ANATOMIA PATOLOGICA, ISTOLOGIA PATOLOGICA, ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE DI LABORATORIO
ANATOMIA PATOLOGICA	
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA	
AREA SERVIZI CLINICI CLASSE DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	RADIOLOGIA
RADIOLOGIA	
RADIOTERAPIA	



MEDICINA NUCLEARE

MEDICINA NUCLEARE  
AREA SERVIZI CLINICI CLASSI DEI SERVIZI SPECIALISTICI  
ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

AUDIOLOGIA, FONIATRIA, VESTIBOLARI  
FISIOTERAPIA, TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

AUDIOLOGIA E FONIATRIA  
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

FARMACOLOGIA CLINICA, BIOCHIMICA, CHIMICA CLINICA, TOSSICOLOGIA MEDICA

GENETICA MEDICA  
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, IGIENE E SANITA' DI IGIENE LAVORO DI LABORATORIO, LEGALE, IGIENE TECNICA E DIREZIONE OSPEDALIERA

AREA SERVIZI CLASSE DELLA SANITA' PUBBLICA  
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA DEL LAVORO  
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, CRIMINOLOGIA CLINICA (AD INDIRIZZO MEDICO), PSICHIATRIA FORENSE, PSICOPATOLOGIA FORENSE, MEDICINA LEGALE E PREVIDENZIALE

MEDICINA DEL LAVORO  
MEDICINA LEGALE

STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA  
AREA CLASSE DELLE SPECIALIZZAZIONI IN ODONTOIATRIA

CHIRURGIA ORALE

ORTOGNATODONZIA

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

AREA CLASSE DELLA FARMACEUTICA

FARMACIA OSPEDALIERA


AREA CLASSE DELLA FISICA SANITARIA

FISICA MEDICA





DISCIPLINE ASSENTI NELLA TABELLA MIUR  
OTORINOLARINGOIATRIA E PATOLOGIA CERVICALE FACCIALE (disciplina autonoma)  
PSICOLOGIA AD INDIRIZZO MEDICO (sottovoce Psichiatria)  
CHIRURGIA DELLA MANO (sottovoce Ortopedia)  
KINESITERAPIA (sottovoce riabilitazione)  
MEDICO MILITARE (Medicina Militare disciplina autonoma)  
MEDICINA GENERALE (disciplina autonoma)




A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in two rows. The top row contains five distinct signatures, including one that appears to be 'M. Lini'. The bottom row contains five shorter, more stylized signatures or initials.



speciali competenze odontoiatria  
CONSERVATIVA ed ENDODONZIA  
PARODONTOLOGIA  
IMPLANTOLOGIA  
PROTESI e GNATOLOGIA

ODONTOLOGIA FORENSE: non costituisce una competenza clinica ma tecnico-  
giuridica specialistica che ha finora consentito ai Giudici di affidare incarichi di  
CTU agli Odontologi senza ricorrere a commissioni collegiali con un Medico  
Legale, nominando eventualmente lo specialista medico competente nei  
contenziosi multidisciplinari.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there are several smaller, more compact signatures. On the right, there is a signature that appears to include the name 'Dini' followed by a large, complex signature. Below this, there are two more distinct signatures.





specializzazioni MIUR odontoiatria

ORTOGNATODONZIA

CHIRURGIA ORALE


ODONTOIATRIA PEDIATRICA

*[Handwritten signatures and scribbles]*



<b>Are di specializzazione Psicologi</b>
• Psicologia delle relazioni - famiglia (separazioni/divorzi/affidamento, ecc) - AREA FAMIGLIA
• Valutazione capacità genitoriale- AREA FAMIGLIA
• Minori e psicologia dell'età evolutiva (valutazione capacità del discernimento in ambito civile; valutazione capacità testimoniale in ambito penale, ecc) - AREA MINORI
• Previdenza minori (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, ecc) - AREA MINORI
• Previdenza adulti (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc) - AREA ADULTI
• Psicodiagnosi (diagnosi psicologica, diagnosi neuropsicologica, ecc); AREA PSICODIAGNOSI - AREA ADULTI - AREA MINORI
• Valutazione del danno; AREA ADULTI - AREA MINORI
• Psicologia del lavoro (mobbing, stress lavoro correlato, ecc) - AREA ORGANIZZAZIONE E LAVORO
• Capacità di intendere e volere (penale e civile)/Capacità di stare in atti. - AREA ADULTI - AREA MINORI
• AREA PSICOTERAPEUTICA
• AREA SOCIALE

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, several smaller signatures in the middle, and a signature on the right that appears to be crossed out.



Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

**Profilo Infermiere e Infermiere pediatrico (1)**

- Area salute mentale - psichiatria
- Area neonatologia e pediatria
- Area clinica medica
- Area clinica chirurgica
- Area nefrologica
- Area dialisi
- Area terapia intensiva
- Area rianimazione
- Area pronto soccorso
- Area emergenza territoriale
- Area cure domiciliari
- Area cure distrettuali - ambulatoriali
- Area salute in carcere
- Area rischio infettivo - rischio clinico
- Area cure palliative e trattamento del dolore
- Area assistenziale RSA, RSD e centri assistenziali
- Area direzione - coordinamento - management
- Area formazione


(1) NOTA: Le aree di specializzazione degli infermieri pediatrici si differenziano solo riguardo all'età in quanto l'infermiere pediatrico interviene fino all'età di 18 anni (fatta eccezione per quanto attiene alle strutture RSA).







SPECIALI COMPETENZE TECNICHE DEI BIOLOGI: PERITI E CTU - ALLEGATO AL PROT. 26365/18

SPECIALI COMPETENZE TECNICHE	
ANALISI BIOLOGICHE CON PROCEDURE STRUMENTALI RELATIVE A SIERI, SANGUE, URINE, ESCREMENTI, ESSUDATI E COMUNQUE ANALISI METABOLICHE E GENETICHE DI BIOCHIMICA CLINICA	
ANALISI TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE, DI IGIENE DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELLE ACQUE, E DEI RELATIVI INQUINANTI, ECOTOSSICOLOGIA	
ANALISI BIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI PER ACCERTARE EVENTUALI CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE	
DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE ALIMENTARI DELLA PERSONA E SCIENZE DELLA NUTRIZIONE ANCHE IN RAPPORTO AD EVENTUALI PATOLOGIE DIAGNOSTICATE IN ALTRA SEDE SANITARIA	
VERIFICA DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI	
ANALISI PER IL CONTROLLO DI MERCI DI ORIGINE BIOLOGICA	
IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI NONCHE' DI INSETTICIDI, ANTICRITTOGAMICI, ENZIMI, SIERI, RADIOISOTOPI E FARMACO TOSSICOLOGIA	
ANALISI BIOSTATISTICHE	
IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI (INFETTANTI ED INFESTANTI) DELL'UOMO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	
IDENTIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DANNOSI ALLE DERRATE ALIMENTARI ED AD ALTRI GENERI O NONCHE' A SUPPORTI ARTISTICI, MONUMENTALI E CARTACEI	


















FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E PROCREAZIONE	
ASSISTITA	
BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE	
GENETICA ED ENTOMOLOGIA FORENSE	
ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA	





AREE PRINCIPALI ATTIVITA' E SOTTOATTIVITA' PROFESSIONISTI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM e PSTRP

PROFESSIONI SANITARIE AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM e PSTRP di FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA, LUCCA, MASSA CARRARA	D.M. ISTITUTIVO PROF.LO PROFESSIONALE	N PROG.
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 26 settembre 1994, n. 746	1
Assistenti Sanitari	D.M. 17 gennaio 1997, n. 69	2
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico	D.M. 14 settembre 1994, n. 745	3
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista	D.M. 14 settembre 1994, n. 667	4
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista	D.M. 14 settembre 1994, n. 668	5
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico	D.M. 14 settembre 1994 n° 665	6
e) albo della professione sanitaria di dietista	D.M. 14 settembre 1994, n. 744	7
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia	D.M. 15 marzo 1995, n. 183	8
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	D.M. 27 luglio 1998, n. 316	9
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale	D.M. 15 marzo 1999, n. 137	10
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista	D.M. 14 settembre 1994, n. 741	11
j) albo della professione sanitaria di logopedista	D.M. 14 settembre 1994, n. 742	12
k) albo della professione sanitaria di podologo	D.M. 14 settembre 1994, n. 666	13
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia	D.M. 14 settembre 1994, n. 743	14
m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	D.M. 17 gennaio 1997, n. 56	15
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica	D.M. 29 marzo 2001, n.182	16
o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale	D.M. 17 gennaio 1997, n. 136	17
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale	D.M. 8 ottobre 1998, n. 520	18
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione	D.M. 17 gennaio 1997, n. 58	19

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 26 settembre 1994, n 746	<p>1. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</p> <p>a) RADIOLOGIA TRADIZIONALE</p> <p>b) ATTIVITÀ RADIOLOGICA COMPLEMENTARE (ARC) (Assistenza rx in Sala Operatoria, Attività endoscopiche ed ambulatoriali, M.O.C.)</p> <p>c) INDAGINI DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)</p> <p>d) INDAGINI DI RISONANZA MAGNETICA (RM)</p> <p>e) INDAGINI DI SENOLOGIA</p> <p>f) ANGIOGRAFIA CARDIACA VASCOLARE E PERIFERICA</p> <p>g) RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</p> <p>2. MEDICINA NUCLEARE</p> <p>a) INDAGINI TRADIZIONALI M.N. (con impiego di traccianti radioattivi e radionuclidi)</p> <p>b) INDAGINI PET/TC (con impiego di radiofarmaci PET)</p> <p>c) ATTIVITÀ DI RADIOFARMACIA (produzione, frazionamento e controlli di qualità su radiofarmaci)</p> <p>3. RADIOTERAPIA</p> <p>a) TRATTAMENTI RADIOTERAPICI CON FASCI ESTERNI</p> <p>b) BRACHITERAPIA</p> <p>c) TERAPIA RADIOMETABOLICA</p> <p>4. FISICA SANITARIA</p> <p>a) RADIOPROTEZIONE (su lavoratori e ambienti classificati ai sensi D.Lgs 230/95 e s.m.i)</p> <p>b) CONTROLLI DI QUALITÀ' (su apparecchiature per diagnostica per immagini, medicina nucleare e radioterapia)</p> <p>c) DOSIMETRIA (ambientale e del personale classificato esposto ai fini della radioprotezione)</p> <p>5. AMMINISTRATORE DI SISTEMA (master)</p> <p>a) Responsabilità nella gestione dei contratti di appalto dei sistemi informativi radiologici denominati RIS-PACS</p> <p>b) Verifica requisiti privacy per i sistemi informativi radiologici e per i sistemi di visualizzazione delle immagini radiologiche nei reparti</p> <p>c) Estrazione stringhe di dati per verifica attività amministrativa della prestazione diagnostica</p> <p>d) Estrazione Tag DICOM (dose radiante erogata dall'apparecchiatura, dati di acquisizione delle immagini)</p>

Handwritten signatures and initials, including a small number '2' in a circle.

Assistenti Sanitari

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
ASSISTENTI SANITARI	D.M. 17 gennaio 1997, n. 69	<p>L'Assistente Sanitario è l'operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. L'attività dell'AS è rivolta alla persona, alla famiglia ed alla collettività.</p> <p><u>AREE DI INTERVENTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria</li> <li><input type="checkbox"/> Medicina dello sport</li> <li><input type="checkbox"/> Medicina delle migrazioni e del viaggiatore</li> <li><input type="checkbox"/> Risk management</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo infezioni ospedaliere</li> <li><input type="checkbox"/> Società della Salute</li> <li><input type="checkbox"/> Ambulatori vaccinali adulti, pediatrici e categorie a rischio</li> <li><input type="checkbox"/> Igiene Pubblica: controllo ed interventi volti all'interruzione delle catene di contagio nelle Malattie Infettive e Diffusive</li> <li><input type="checkbox"/> Ambulatori di educazione alla salute</li> <li><input type="checkbox"/> Progettazione di interventi di prevenzione e/o educazione alla salute (case-scuole-.....)</li> <li><input type="checkbox"/> Progettazione e sorveglianza della compliance della popolazione all'adesione agli Screening oncologici proposti delle regioni</li> <li><input type="checkbox"/> Epidemiologia</li> <li><input type="checkbox"/> Tenuta del Registro Tumori regionale</li> <li><input type="checkbox"/> Campagne di prevenzione e/o educazione alla salute</li> </ul>

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: DM 13 marzo 2018 Art. 1. c. 1. lettera a)	D.M. 14 settembre 1994, n. 745	Fare riferimento a quanto indicato nel D.M. istitutivo del profilo professionale indicato a lato.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below, some with a circled number '3'.

Tecnico Audiometrista

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Tecnico Audiometrista DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera b)	D.M. 14 settembre 1994, n. 667	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audiologia Clinica Diagnostica e Riabilitativa</li> <li>2. Vestibologia Clinica Diagnostica e Riabilitativa</li> <li>3. Audiologia e Vestibologia Industriale</li> <li>4. Audiologia e Vestibologia Forense</li> <li>5. Audiologia e Vestibologia preventiva e per la salute pubblica.</li> </ol>

Tecnico Audioprotesista

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Tecnico Audioprotesista DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera c)	D.M. 14 settembre 1994, n. 668	<p>Il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.</p> <p>Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.</p> <p>L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chioccioline o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.</p> <p>Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.</p> <p>Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.</p>

4

Tecnico Ortopedico

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>Tecnico Ortopedico</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera d)</p>	<p>D.M. 14 settembre 1994 n° 665</p>	<p>1. PROTESILOGIA</p> <p>Valutazione, studio, progettazione, produzione, validazione e vigilanza ai fini della sicurezza d'uso, di dispositivi esoscheletrici sostituitivi o di integrazione funzionale, di segmenti corporei assenti o asportati per alterazioni congenite, acquisite o patologiche. Processi, percorsi, protocolli e materiali. Quadri normativi riferiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Protesi di arto inferiore</li> <li><input type="checkbox"/> Protesi di arto superiore</li> <li><input type="checkbox"/> Protesi non di arto – anatomiche, cosmetiche, fisiognomiche, epitesi.</li> </ul> <p>2. ORTESIOLOGIA</p> <p>Valutazione, studio, progettazione, produzione, validazione e vigilanza ai fini della sicurezza d'uso, di dispositivi esoscheletrici contentivi, correttivi, compensativi, o di integrazione funzionale, di segmenti dell'apparato muscolo scheletrico o corporei, interessati da quadri patologici, lesioni o deformità congenite o acquisite che ne alterano la funzione. Processi, percorsi, protocolli e materiali. Quadri normativi riferiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ausili per la terapia dell'ernia</li> <li><input type="checkbox"/> Ortesi per piede e plantari</li> <li><input type="checkbox"/> Calzature ortopediche di serie</li> <li><input type="checkbox"/> Calzature ortopediche su misura</li> <li><input type="checkbox"/> Apparecchi ortopedici per arto inferiore</li> <li><input type="checkbox"/> Apparecchi ortopedici per arto superiore</li> <li><input type="checkbox"/> Ortesi spinali</li> </ul> <p>3. AUSILI TECNICI</p> <p>Valutazione, studio, produzione e/o personalizzazione, validazione e vigilanza ai fini della sicurezza d'uso, di dispositivi tecnici atti a promuovere le abilità residue della persona interessata da quadri patologici, lesioni centrali o periferiche, deformità congenite o acquisite e degenerazioni, ai fini della fornitura del/dei dispositivo medico atto al raggiungimento della migliore autonomia e indipendenza perseguibili. Processi, percorsi, protocolli e materiali. Quadri normativi riferiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio</li> <li><input type="checkbox"/> Carrozine (standard, leggere, superleggere, elettroniche, elevabili, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Accessori per carrozzine</li> <li><input type="checkbox"/> Veicoli (passeggini)</li> <li><input type="checkbox"/> Ausili per il sollevamento</li> <li><input type="checkbox"/> Seggioloni</li> <li><input type="checkbox"/> Sistemi di postura</li> <li><input type="checkbox"/> Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione</li> </ul>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '5' in the center, and several other signatures on the right.

Dietista

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Dietista  DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera e)	D.M. 14 settembre 1994, n. 744	AREE DI ATTIVITA':  1.PROMOZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Promozione della salute e collaborazioni alle politiche alimentari</li> <li>b) Sorveglianza nutrizionale e prevenzione</li> <li>c) Educazione alla salute: progettazione e realizzazione</li> </ul> 2.SICUREZZA ALIMENTARE E RISTORAZIONE COLLETTIVA <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Collaborazione alla sicurezza alimentare</li> <li>b) Organizzazione e coordinazione della ristorazione collettiva</li> </ul> 3.ASSISTENZA NUTRIZIONALE <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Effettuazione della valutazione dietetica</li> <li>b) Effettuazione della diagnosi dietetica</li> <li>c) Pianificazione e attuazione dell'intervento nutrizionale</li> <li>d) Monitoraggio e valutazione degli esiti</li> </ul> 4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Effettuazione dell'analisi del servizio in cui si opera</li> <li>b) Gestione del proprio lavoro nell'ambito del servizio</li> </ul> 5.FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO

Tecnico di Neurofisiopatologia

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Tecnico di Neurofisiopatologia DM 13 marzo 2018 Art. 1. c.1, lettera f)	D.M. 15 marzo 1995, n. 183	Fare riferimento a quanto indicato nel D.M. istitutivo del profilo professionale indicato a lato.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled number '6'.



Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera g)</p>	<p>D.M. 27 luglio 1998, n. 316</p>	<p><input type="checkbox"/> Cardiologia e cardio-chirurgia adulti,</p> <p><input type="checkbox"/> Cardiologia e cardio-chirurgia pediatrica</p> <p><input type="checkbox"/> Trapianti di cuore e fegato assistenza ed ECMO</p>

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'R'. In the center and right, there are several smaller, more fluid signatures, including one that clearly reads 'L. Chiari'. Other illegible signatures and initials are scattered around, some appearing to be 'M', 'G', and 'S'.

Igienista Dentale

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>IGIENISTA DENTALE</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera h)</p>	<p>D.M. 15 marzo 1999, n. 137</p>	<p>1. PREVENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Elaborazione programmi di prevenzione personalizzati</li> <li>b. Raccolta dati anamnestici</li> <li>c. Intercettazione precoce di lesioni e/o eventuali anomalie a carico di tessuti duri e molli</li> <li>d. Esecuzione documentazione fotografica</li> <li>e. Raccolta documentazione radiografica e fotografica</li> <li>f. Compilazione cartella parodontale e cartella di igiene orale</li> <li>g. Rilevazione indici clinici dento-parodontali</li> <li>h. Terapia parodontale non chirurgica: scaling, root planing</li> <li>i. Utilizzo di tecniche, metodologie e tecnologie appropriate alla situazione clinica del singolo paziente in base alle competenze professionali</li> <li>j. Terapia parodontale di mantenimento o di supporto</li> <li>k. Applicazione topica chimico-farmacologica</li> <li>l. Applicazione topica dei vari mezzi per la profilassi: sigillature, fluoroprofilassi</li> <li>m. Applicazione dei principi di prevenzione delle infezioni crociate e del rischio infettivo</li> <li>n. Follow-up di pazienti con particolari quadri clinici</li> <li>o. Sensibilizzazione e intervento su tematiche di particolare criticità</li> <li>p. Esecuzione di terapia igienica</li> <li>q. Motivazione e Istruzione al paziente all'igiene orale domiciliare</li> <li>r. Prescrizione di presidi igienici domiciliari primari e secondari</li> </ul> <p>2. EDUCAZIONE SANITARIA DENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istruzione sui presidi e tecniche di igiene orale domiciliare per il controllo della malattia orale</li> <li>b. Sensibilizzazione alla necessità di controlli clinici periodici e a corretti stili di vita</li> <li>c. Indicazione delle norme di un'alimentazione razionale adeguata per la tutela della salute orale</li> <li>d. Motivazione agli individui appartenenti a diverse fasce di età</li> <li>e. Sensibilizzazione ai genitori di soggetti pediatrici all'applicazione di sigillature e fluoroprofilassi</li> <li>f. Counselling per la cessazione dall'uso del tabacco e delle abitudini voluttuarie</li> <li>g. Definizione programmi per la diffusione di un'adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite</li> </ul>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

		<p>periodiche, all'igiene domiciliare, sia orale che alimentare, al controllo delle abitudini viziate</p> <p>3. ODONTOIATRIA DI COMUNITA'</p> <p>a. Individuazione problematiche odontoiatriche di comunità attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati epidemiologici</p> <p>b. Elaborazione di percorsi di prevenzione della patologia cariosa nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie</p> <p>c. Programmazione di interventi di prevenzione in pazienti special- needs istituzionalizzati e non, in pazienti anziani accolti nelle R.S.A., in pazienti appartenenti a comunità svantaggiate</p> <p>4. COSMETICA DENTALE</p> <p>a. Valutazione dell'eventuale trattamento di sbiancamento dentale</p> <p>b. Esecuzione di procedure di sbiancamento dentale</p> <p>c. Applicazione trattamenti desensibilizzanti</p> <p>d. Rimozione delle pigmentazioni estrinseche mediante polishing dentale effettuato con varie metodiche e tecnologie</p> <p>e. Lucidature di restauri odontoiatrici</p> <p>f. Valutazione delle problematiche relative all'alitosi con indicazioni al trattamento più adeguato</p> <p>g. Valutazione delle problematiche connesse all'applicazione dei piercing orali e periorali</p>
--	--	--

Fisioterapista

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>FISIOTERAPISTA</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera I)</p>	<p>D.M. 14 settembre 1994, n. 741</p>	<p>Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di disabilità temporanee o permanenti nelle seguenti aree funzionali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motricità</li> <li>2. Funzioni corticali superiori</li> <li>3. Funzioni viscerali</li> </ol> <p>conseguenti a eventi patologici di varia eziologia, congeniti o acquisiti, con l'utilizzo di</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terapie fisiche</li> <li>b. Terapie manuali</li> <li>c. Esercizio terapeutico</li> <li>d. Massoterapia</li> <li>e. Proposizione, utilizzo e verifica ausili</li> <li>f. Educazione sanitaria</li> </ol> <p>Aree di attività</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ortopedico-traumatologica e disordini muscolo scheletrici</li> <li>2. Neurologica</li> <li>3. Pediatrica</li> <li>4. Geriatrica</li> <li>5. Cardiologica</li> <li>6. Respiratoria</li> <li>7. Oncologica</li> <li>8. Reumatologica</li> <li>9. Flebolinefologica</li> <li>10. Uroginecologica</li> <li>11. Sportiva</li> </ol>

10

Logopedista

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA' Patologie della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, delle disabilità comunicative e cognitive e delle funzioni orali
<p>LOGOPEDISTA</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera j)</p>	<p>D.M. 14 settembre 1994, n. 742</p>	<p><b>AREA PREVENTIVA:</b> prevenire gli effetti delle patologie attraverso l'organizzazione di campagne informative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pianificazione di modelli educativi orientati alla prevenzione</li> <li>• analisi di situazioni di rischio clinico</li> </ul> <p><b>AREA VALUTATIVA:</b> assumere informazioni oggettive e soggettive per l'identificazione dei bisogni riabilitativi logopedici della persona e della collettività con l'utilizzo di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti di valutazione standardizzati e non</li> <li>• procedure qualitative osservazionali</li> </ul> <p><b>AREA DI CURA E ABILITAZIONE/RIABILITAZIONE:</b> definire il progetto riabilitativo con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pianificazione dell'intervento e la definizione degli obiettivi</li> <li>• l'elaborazione di programmi abilitativi/riabilitativi individuando le modalità terapeutiche più adeguate anche in collaborazione con altri profili</li> </ul> <p>eseguire l'intervento riabilitativo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attuando il piano di trattamento secondo gli obiettivi prefissati</li> <li>• individuando le risorse aggiuntive per lo svolgimento del piano di trattamento</li> </ul> <p>verificare l'efficacia dell'intervento analizzando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le risposte e modificazioni attraverso strumenti di valutazione strutturati e non</li> <li>• l'efficacia dell'approccio e della metodologia attuata</li> <li>• il raggiungimento degli obiettivi di recupero funzionale</li> <li>• l'efficacia dell'utilizzo degli ausili comunicativi</li> </ul> <p><b>AREA CONSULENZIALE:</b> valutare il contesto socio-ambientale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'individuazione del care-giver</li> <li>• l'addestramento del care-giver stabilire una situazione di aiuto</li> <li>• per istruire la persona assistita ed i familiari ad apprendere abilità di autocura</li> </ul> <p><b>AREA GESTIONALE:</b> gestire il personale assegnato in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• distribuzione</li> <li>• attività svolte</li> <li>• orari</li> <li>• carichi di lavoro</li> <li>• dati di produttività ed epidemiologici sviluppare percorsi riabilitativi integrati omogeneizzare le procedure aziendali</li> </ul>

11 d

11

Podologo

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>OPERATORE SANITARIO PODOLOGO</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera k)</p>	<p>D.M. 14 settembre 1994, n. 666</p>	<p>1)Analisi e valutazione del piede : - struttura, morfologia, funzioni e patologie;</p> <p>2)Analisi biomeccanica del piede e dell'arto inferiore:</p> <p>3) Analisi strumentali del piede: - Esame al podoscopio - Esame baropodometrico per lo studio biomeccanico del passo</p> <p>4) Trattamento delle patologie cutanee del piede: - le unghie incarnite, ipertrofiche, calli e callosità, disordini cutanei legati ad ipercarico plantare, micosi , onicomicosi e verruche</p> <p>5) Realizzazione di ortesi: - ortesi in silicone per il riallineamento o protezione delle dita - ortesi plantare su calco per patologie da alterato carico</p> <p>6) svolge attività educativa per i soggetti con patologie che possono procurare anche disturbi al piede (patologie dismetaboliche e vasculopatie in genere)</p> <p>7) Prevenzione e il trattamento delle complicanze del piede diabetico e vascolare</p> <p>8) La valutazione ed il trattamento della patologia del piede nello sportivo</p> <p>9) Valutazione e trattamento delle deformità del piede derivanti da patologie reumatiche</p> <p>10) Dismorfismi e paramorfismi in età pediatrica</p> <p>11) Valutazione e trattamento del piede dell'anziano e del disabile</p> <p>12) valutazione e trattamento del piede dell'anziano e del disabile</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'M. Rossi' and several other smaller signatures.

Ortottista ed Assistente In Oftalmologia

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera l)</p>	<p>D.M. 14 settembre 1994, n. 743</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA DEI DISTURBI CHE IMPEDISCONO LA VISIONE BINOCULARE:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) DSA</li> <li>b) Posturologia</li> <li>c) screening pre e scolastici</li> <li>d) screening neonatali ecc.</li> <li>e) prevenzione dell'astenopia, o sindrome dell'annebbiamento visivo(videoterminalisti), in ottemperanza DL 81/08</li> </ol> </li> <li>2. VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLO STRABISMO (A QUALSIASI ETA') E DELL'AMBLIOPIA (OCCHIO PIGRO)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Schermo di Hess-Lancaster</li> <li>b) applicazione prismi</li> </ol> </li> <li>3. ESECUZIONE DI ESAMI DI OCULISTICA QUALI:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) campo visivo (manuale e computerizzato)</li> <li>b) Pachimetria corneale</li> <li>c) topografia corneale</li> <li>d) esami elettrofunzionali(ERG,PEV,EOG)</li> <li>e) test per la percezione dei colori</li> <li>f) test di valutazione della sensibilita' al contrasto</li> <li>g) angiografia retinica</li> <li>h) biometria</li> <li>i) adattometria</li> <li>l) OCT</li> <li>m) tonometria</li> <li>n) contattologia</li> </ol> </li> <li>4. PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLE DISABILITA' VISIVE(IPOVISIONE)</li> <li>5. STRUMENTAZIONE NELLE SALE OPERATORIE OFTALMOLOGICHE</li> <li>6. ATTIVITA' DI RICERCA</li> <li>7. CONSULENZA PER AZIENDE, INDUSTRIE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE ECC.IN TEMA DI QUALITA' DELLA VISIONE</li> </ol>

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera m)</p>	<p>D.M. 17 gennaio 1997, n. 56</p>	<p>Terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo</p> <p>Interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale ed alla ri-abilitazione di bambini e adolescenti in età 0-18 che presentano rischi, ritardi, disordini del processo di sviluppo o malattie precocemente identificate che, in età evolutiva, causano disfunzioni e disabilità.</p> <p>Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva svolge un intervento di tipo "globale", attento a considerare, per ogni fascia d'età, l'equilibrio complessivo e l'integrazione di tutte le funzioni e le competenze nonché l'interazione tra evoluzione della patologia e stadio di sviluppo</p> <p>SOTTO AREE CORRELATE A SPECIALIZZAZIONI PER TIPO DI DISTURBO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo Globale di Sviluppo</li> <li>• Disturbi della Coordinazione Motoria</li> <li>• Disturbi dello Spettro Autistico</li> <li>• Disturbi della Regolazione</li> <li>• Disturbi della Relazione</li> <li>• Disturbi della Comunicazione</li> <li>• Disturbi da Deficit di Attenzione, Iperattività, Impulsività</li> <li>• Disturbi Specifici dell' Apprendimento</li> <li>• Disturbi dello Sviluppo Intellettivo</li> <li>• Disturbi Neuromotori e Sensoriali, sindromi genetiche</li> </ul>

*[Handwritten signatures and scribbles]*



Tecnico della riabilitazione psichiatrica

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>Tecnico di riabilitazione psichiatrica</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera n)</p>	<p>D.M. 29 marzo 2001, n.182</p>	<p>1. RACCOLTA E ANALISI DEL BISOGNO:</p> <p>a) valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto: raccolta di informazioni oggettive e soggettive (anamnesi) attraverso colloqui, osservazioni, strumenti standardizzati</p> <p>b) Presa visione e comprensione della documentazione sanitaria, in collaborazione con altri professionisti sanitari</p> <p>c) rilevazione delle risorse del contesto familiare e socio-ambientale;</p> <p>d) identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica</p> <p>2. FORMULAZIONE DELLO SPECIFICO PROGRAMMA DI INTERVENTO MIRATO AL RECUPERO E ALLO SVILUPPO DEL SOGGETTO IN TRATTAMENTO:</p> <p>a) Progetta e realizza interventi riabilitativi interdisciplinari, contestualizzati nella rete di relazioni tra operatore e utente, gruppo di lavoro, famiglie, organizzazione e territorio</p> <p>b) Formula il progetto riabilitativo individuale in forma scritta, individuando gli obiettivi a breve, medio e lungo tempo, definendo gli strumenti e le modalità di verifica.</p> <p>c) Condivide il progetto con la persona, la sua famiglia e il gruppo di lavoro.</p> <p>d) Attua di interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;</p> <p>e) collabora con le famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;</p> <p>f) Valuta gli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati</p> <p>3. INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA SUL TERRITORIO:</p> <p>a) individua i bisogni di salute del singolo e della collettività</p> <p>b) promuove lo sviluppo delle relazioni di rete</p> <p>c) progetta e realizza interventi volti a favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;</p> <p>4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI:</p>

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

		<p>a) Sceglie e utilizza in modo appropriato i criteri di efficacia, appropriatezza e sicurezza degli interventi realizzati per il miglioramento continuo dell'intervento stesso</p> <p>b) Verifica e valuta gli esiti dell'intervento al fine di apportare eventuali correzioni</p> <p>c) Utilizza le evidenze scientifiche per migliorare la qualità dell'intervento riabilitativo</p>
--	--	--

Terapista Occupazionale

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Terapista Occupazionale DM 13 marzo 2018 Art. 1. c.1. lettera o)	D.M. 17 gennaio 1997, n. 136	Fare riferimento a quanto indicato nel D.M. istitutivo del profilo professionale indicato a lato.

Educatore professionale

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
Educatore Professionale: DM 13 marzo 2018 Art. 1. c.1. lettera p)	D.M. 8 ottobre 1998, n. 520	Fare riferimento a quanto indicato nel D.M. istitutivo del profilo professionale indicato a lato.


Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Tecnico della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro

PROFESSIONI AFFERENTI ALL'ORDINE TSRM PSTRP	RIFERIMENTI AL D.M. ISTITUTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE	AREE E/O SOTTO AREE PRINCIPALI DI ATTIVITA'
<p>TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>DM 13 marzo 2018 Art. 1, c.1, lettera q)</p>	<p>D.M. 17 gennaio 1997, n. 58</p>	<p>1) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TUTTI I RISCHI SPECIFICI PREVISTI</li> <li>b) VALUTAZIONE DEI RISCHI</li> <li>c) PIANI DI EMERGENZA</li> <li>d) INDAGINI PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI</li> <li>e) PARERI PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PERICOLOSI PER I MINORI</li> <li>f) VALUTAZIONE DEI RICORSI CONTRO IL GIUDIZIO ESPRESSO DEL MEDICO COMPETENTE CIRCA L'IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA</li> <li>g) PARERE PER L'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO E PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO A CAUSA DI RISCHI LAVORATIVI PER LAVORATRICI MADRI</li> <li>h) INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE</li> <li>i) INDAGINI SULLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI CORRELATO CON RISCHI PARTICOLARI</li> <li>j) IGIENE INDUSTRIALE</li> <li>k) VALUTAZIONE PIANI DI BONIFICA AMIANTO</li> <li>l) VALUTAZIONE PROGETTI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</li> <li>m) VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE E INCENDIO, ASCENSORI E MONTACARICHI, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, APPARECCHI IN PRESSIONE</li> </ul> <p>2) SICUREZZA ALIMENTARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E BENESSERE ANIMALE</li> <li>b) SICUREZZA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI</li> <li>c) BENESSERE ANIMALE</li> <li>d) AUTOCONTROLLO BASATO SUI PRINCIPI DELL'H.A.C.C.P.</li> <li>e) CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI CARATTERE MICOLOGICO, SIA NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI CHE DEI PRIVATI CITTADINI</li> <li>f) CERTIFICAZIONI DI COMMESTIBILITÀ/NON COMMESTIBILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DI CERTIFICAZIONI DI CARATTERE IGIENICO-ALIMENTARE UTILIZZABILE PER IL COMMERCIO DEGLI ALIMENTI VERSO I PAESI NON COMUNITARI</li> <li>g) SORVEGLIANZA E INDAGINI IN OCCASIONE DI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI: INFEZIONI, INTOSSICAZIONI, TOSSINFEZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE</li> <li>h) ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI</li> <li>i) ANAGRAFE BOVINA, OVICAPRINA, EQUINA E SUINA</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j) PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI DALL' ANIMALE ALL' UOMO (ZONOSI)</li> <li>k) GESTIONE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE</li> </ul> <p>3) SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ACQUE DESTINALE AL CONSUMO UMANO</li> <li>b) CERTIFICAZIONE DI POTABILITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO</li> <li>c) CERTIFICAZIONE CASE POPOLARI</li> <li>d) PARERI EDILIZI E NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</li> <li>e) IMPIANTI NATATORI ED IMPIANTI SPORTIVI</li> <li>f) EDILIZIA SCOLASTICA</li> <li>g) STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE</li> <li>h) ISTITUTI PENITENZIARI</li> <li>i) PARRUCCHIERE, ESTETISTI, TATUATORI E PIERCING</li> <li>j) PRODOTTI COSMETICI</li> <li>k) PRODOTTI FITOSANITARI</li> <li>l) ACUSTICA AMBIENTALE</li> </ul> <p>4) PROTEZIONE AMBIENTALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE</li> <li>b) MATRICE ACQUA (REFLUE, DI TRANSIZIONE, MARINO-COSTIERE, SOTTERRANEE, SUPERFICIALI)</li> <li>c) MATRICE AMIANTO</li> <li>d) MATRICE ARIA: ARIA, EMISSIONI ED IMMISSIONI</li> <li>e) MATRICE SUOLO</li> <li>f) BONIFICHE SITI INQUINATI</li> <li>g) RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI</li> <li>h) RIFIUTI: COMPOST, FERTILIZZANTI, DISCARICHE, IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COMPOSTAGGIO</li> <li>i) VALUTAZIONI DI IMPATTI AMBIENTALE</li> <li>j) GAS TOSSICI</li> </ul>
--	--	---

A collection of approximately 10 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact.



**CNF** Consiglio  
Nazionale  
Forense



**CSM** Consiglio  
Superiore  
della Magistratura

**Dichiarazione congiunta relativa all'art. 11  
del Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense,  
Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle  
procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24**

1. Le Parti concordano circa la necessità di programmare congiuntamente il percorso di elaborazione del software informatico di cui all'art. 11 del Protocollo.
2. A tal fine, esse rilevano altresì la necessità di coinvolgere il Ministero della Giustizia e la competente Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati, affinché la costruzione del software volto all'informatizzazione dell'albo e dei fascicoli personali degli iscritti tenga conto delle esigenze di accessibilità e agevole utilizzabilità da parte degli uffici giudiziari, di sicurezza dei dati registrati, nonché di eventuale interfacciabilità dell'applicativo con le anagrafi tenute dagli ordini professionali ai fini delle attività di controllo e di supporto all'istruttoria previste nel Protocollo.
3. Il percorso di elaborazione del software, inoltre, dovrà considerare l'esigenza che esso renda funzionali le procedure telematiche di inoltro delle domande di iscrizione e delle informazioni richieste ai fini degli aggiornamenti periodici previsti nel Protocollo.
4. Alla luce di tali esigenze e in ragione della necessità di implementare uno strumento dalle funzionalità articolate che sarà possibile individuare puntualmente lungo il percorso di elaborazione dello stesso, le Parti convengono di rimettere ad apposito accordo la realizzazione, le caratteristiche del software e la quantificazione dei costi complessivi di produzione del medesimo.
5. Come stabilito dall'art. 17 del Protocollo, il percorso di elaborazione del software potrà essere avviato con il supporto del tavolo tecnico previsto alla medesima disposizione, opportunamente integrato a tal fine con i rappresentanti che il Ministero della Giustizia intenderà designare.
6. Le Parti si impegnano a tenere la prima riunione del tavolo tecnico, avente all'ordine del giorno il percorso di elaborazione del software, entro un mese dalla sottoscrizione del Protocollo.

Roma, 24 MAG. 2018

Il Presidente della Federazione  
Nazionale degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dot. Filippo Anelli

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense

Avv. Andrea Mascherini

Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura

On. Avv. Giovanni Legnini



**CNF** Consiglio  
Nazionale  
Forense



**Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), con sede in Roma, Ferdinando di Savoia, n. 1,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza, ampiamente emersa nell'istruttoria svolta dal CSM e significativamente espressa dalle altre Parti, di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

considerata la conseguente opportunità che detta revisione avvenga da parte dei Tribunale in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale i quali, in ragione della composizione dei Comitati di cui agli artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p., siano altresì condivisi tra le Parti;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale, in ragione delle considerazioni qui assunte in premessa, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

tenuto conto dell'attività che il gruppo di lavoro costituito dalle Parti ha svolto preliminarmente e successivamente alla risoluzione del 25 ottobre 2017 e del costante confronto tra il gruppo e la VII Commissione del CSM;


stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo su quanto segue.

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.
2. Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.
3. Le Parti si impegnano a favorire il recepimento delle presenti linee guida nei protocolli locali di cui all'articolo 15.

### **Articolo 2 - Comitato Albo**

1. In attesa che il legislatore ridisciplini la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che ai sensi dei codici di rito (art. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) è competente per la tenuta degli albi circondariali, costituisce buona prassi organizzativa quella di programmare l'attività del Comitato convocando l'organismo, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre, in una fase iniziale, le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale, le quali possono successivamente essere adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni secondo la rispettiva competenza e composizione
2. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività, si raccomanda altresì che il Comitato si doti di una programmazione del proprio lavoro, prestabilendo la periodicità delle proprie sedute, che dovrebbe essere almeno semestrale.




### Articolo 3 – Struttura dell'albo

1. Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine è raccomandabile prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).
2. Benché l'intervento sugli albi oggetto del presente protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, va considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale. Da un lato, infatti, esistono profili generali che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico), dall'altro, esistono esperti di discipline più o meno indirettamente rilevanti per le finalità di tutela della salute ma esorbitanti le competenze delle professioni sanitarie (es. fisica, geologia, farmacoeconomia, ecc.). In considerazione di questa circostanza, è raccomandabile, nell'ambito della revisione a livello circondariale, tenere conto anche di questi ulteriori profili professionali e tecnico-scientifici. Analoga attenzione dovranno avere le Parti nel promuovere, ai sensi dell'articolo 11, la costruzione del software informatico che sarà posto nelle disponibilità dei Tribunali per la tenuta degli albi e che dovrà adeguarsi alla circostanza poc'anzi rilevata.

### Articolo 4 – Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Ai fini dell'omogeneità degli albi, si raccomanda l'introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).
2. Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, è raccomandabile includere questo profilo professionale tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.




3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sotto-categorie", le Parti si impegnano a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute, ai sensi dell'art. 5, l. 24/2017, dal Ministero della salute al fine di segnalare quali specializzazioni potrebbero richiedere queste ulteriori specificazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nelle disponibilità dei Tribunali, che sia d'ausilio ai Comitati per la tenuta degli albi e ai singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti. Il predetto confronto può essere funzionale anche a prendere in considerazione profili professionali non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni e ciononostante meritevoli di essere segnalati all'attenzione del giudice mediante l'inclusione tra quelli individuati all'interno dell'albo.

#### **Articolo 5 - Professioni non mediche**


1. In considerazione dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.
2. A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 14, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

#### **Articolo 6 – Valutazione della speciale competenza**

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c; art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".
2. La "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:



- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;
  - b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  - c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
  - e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.
5. È raccomandabile che tali elementi di valutazione vengano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione;
  6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.
  7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
  8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
  9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia




posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

10. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
11. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
12. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### Articolo 7 – Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
  - b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
  - c) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di



- attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - f) altri riconoscimento accademici o professionali;
  - g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
  - h) iscrizione a società scientifiche;
  - i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
  - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il fascicolo personale andrebbe aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 9), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nei Tribunali o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi (art. 10).
4. Le Parti, secondo quanto meglio specificato all'art. 11, si impegnano a mettere a disposizione dei Tribunali un unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

#### Articolo 8 – Iscrizione

1. La procedura di iscrizione agli albi dovrebbe tenere conto delle seguenti esigenze:
  - a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;
  - b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri informativi in capo ai singoli esperti;
  - c) favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.
2. In base a tali considerazioni, è opportuno che il presente protocollo detti alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che dovrebbero caratterizzare la procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali.
3. Costituisce buona prassi organizzativa quella di avviare la procedura attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, ad esempio, annuale, pubblicato sul




sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della p.a. ecc.). Tale avviso pubblico potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darebbe avvio all'esame da parte del Comitato albo delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

4. Le Parti si impegnano affinché il software di cui all'art. 11 sia idoneo alla gestione dell'inoltro in forma elettronica delle domande di iscrizione.

#### **Articolo 9 – Revisione triennale**

1. Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 è raccomandabile stabilire un termine triennale per la revisione periodica degli albi.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.
3. È opportuno che la revisione triennale sia avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).
4. La predetta comunicazione personale dovrebbe sempre esplicitare che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espreso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protrato silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non dovrebbe ostare a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.



5. Al fine di agevolare il lavoro dei Comitati circondariali, è raccomandabile che nel semestre in cui cade la procedura di revisione potrebbe non venga aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

#### **Articolo 10 – Obblighi informativi nel corso del triennio**

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che annualmente gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:
  - a) perdita dei requisiti di iscrizione;
  - b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
  - c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.
2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, dovrebbe essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.
3. L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, sarà curato dalle strutture di cui all'art. 9, comma 4, avvalendosi del software di cui all'art. 11.
4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento dovrebbe essere reso sempre possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

#### **Articolo 11 – Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.**

1. Le Parti convengono che la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi avviata dalla legge n. 24/2017 deve corrispondere e, dunque, una priorità delle presenti linee guida.
2. In quest'ottica, è essenziale che a tutti i Tribunali sia reso disponibile un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma.
3. La FNOMCeO, avendo manifestato il proprio interesse a dotarsi di una propria anagrafe professionale informatizzata recante informazioni in gran parte sovrapponibili con quelle che compongono il fascicolo personale, si farà carico della costruzione di un simile software gestionale, del quale sosterrà anche i costi.




4. Le Parti convengono che tale soluzione, consentendo, tra l'altro, una agevole comunicabilità tra i dati contenuti nell'anagrafe e quelli del fascicolo personale, va incontro agli obiettivi di semplificazione delle procedure di iscrizione e di revisione periodica, nonché di alleggerimento degli oneri informativi individuali.
5. Al fine di conseguire uno strumento rispettoso delle presenti linee guida, nonché delle esigenze di riservatezza e di sicurezza derivanti in particolare dalla finalizzazione dello strumento stesso anche all'attività dell'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a supportare la programmazione del software fornendo assistenza informativa circa i contenuti e le funzionalità di cui esso dovrà essere dotato, ivi comprese le funzioni di ricerca per parole chiave a beneficio dei singoli magistrati in sede di individuazione e nomina dell'esperto.
6. Le Parti auspicano che la piena accessibilità degli albi e dei fascicoli personali così conseguita possa contribuire a rendere residuali ed eccezionali le ipotesi in cui debba farsi ricorso a nomine di esperti non iscritti ad alcun albo circondariale.

#### **Articolo 12 – Pubblicità degli albi**

1. Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, è raccomandabile, per esigenze di trasparenza, che gli albi dei periti e dei consulenti tecnici siano resi pubblici, anche sui siti web dei Tribunali, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

#### **Articolo 13 – Controlli**

1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, è raccomandabile che i Comitati circondariali prevedano un sistema di controlli.
2. In sede di prima iscrizione e di revisione triennale, i Comitati dovrebbero avvalersi, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.
3. Costituisce buona prassi organizzativa altresì quella di prevedere, a discrezione del Comitato, l'esecuzione di controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.
4. Il Comitato che rilevi in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, dovrebbe segnalarle al presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.



#### **Articolo 14 – Adesione al protocollo nazionale**

1. Le Parti convengono circa l'assoluta opportunità di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario, anche mediante i protocolli locali di cui all'art. 15.
2. Al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle presenti linee guida, le Parti convengono che l'adesione di nuovi soggetti non possa modificare i contenuti del protocollo, ma soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio al fine dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.

#### **Articolo 15 – Protocolli locali**

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'attuazione del presente protocollo favorendo la stipulazione di protocolli d'intesa a livello circondariale che recepiscano le linee guida nazionali e che abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine circondariale degli avvocati e l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (nonché, in prospettiva, gli Ordini delle altre professioni sanitarie). I protocolli locali dovrebbero recepire integralmente le previsioni di quello nazionale, con la facoltà di apportare eventuali e motivati adattamenti dovuti ad esigenze emerse localmente.
2. La stipulazione di tali protocolli appare come la soluzione più adeguata per garantire l'avvio a livello circondariale della revisione degli albi in coerenza con le raccomandazioni nazionali, nonché come la soluzione più rispettosa dell'autonomia degli Ordini professionali.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la conclusione dei protocolli locali entro 45 giorni dalla stipula del presente protocollo.

#### **Articolo 16 – Raccomandazioni per la prima attuazione del protocollo nazionale**

1. Al fine di assicurare una ordinata attuazione del protocollo nazionale e, quindi, della complessiva operazione di riordino cui è diretta la risoluzione del CSM 25 ottobre 2017, le Parti convengono di indicare alcune raccomandazioni per la prima revisione degli albi esistenti, che dovrebbe seguire il seguente ordine:



- a) invio, da parte del Comitato circondariale, di una comunicazione a tutti gli iscritti all'albo, per la parte relativa alle professioni sanitarie, ove si illustrino brevemente le ragioni della revisione in corso, si richieda di confermare o meno la volontà di restare iscritti, si diano adeguate istruzioni sulle informazioni da dichiarare a chi intenda richiedere la conferma dell'iscrizione e sulle relative modalità, si assegni un termine (che potrebbe essere congruo fissare tra i 30 e i 45 giorni);
  - b) valutazione, da parte del Comitato, delle domande pervenute entro un termine prestabilito (es. 30 giorni dalla scadenza del termine precedente);
  - c) previsione che, in ogni caso, la procedura di revisione non richieda più di 90 giorni;
  - d) pubblicazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di riconferma, di un avviso pubblico per le nuove iscrizioni;
  - e) valutazione delle nuove domande in tempi tali da non superare i 120 giorni dall'inizio della revisione dell'albo, così da garantire un'entrata a regime nel giro di quattro mesi dall'inizio delle procedure;
  - f) avvio, a partire dalla chiusura di questa fase transitoria, della fase a regime (da questo momento potranno decorrere i termini previsti agli articoli precedenti per le comunicazioni periodiche di aggiornamento, per gli avvisi annuali relativi alle nuove iscrizioni, per la revisione triennale).
2. In attesa della fornitura del software di cui all'art. 11, le procedure dovrebbero seguire le normali prassi degli uffici, avendo in ogni caso cura di raccogliere tutte le informazioni previste agli artt. 6 e 7, così da rendere agevole il trasferimento delle medesime all'interno del software una volta che questo sia reso disponibile.

### **Articolo 17 – Monitoraggio**

1. Le Parti convengono circa l'assoluta rilevanza di un monitoraggio periodico sull'attuazione delle previsioni ivi contenute, ad iniziare dal censimento dei protocolli territoriali, la cui raccolta verrà promossa dal CSM mediante richiesta di trasmissione rivolta ai Tribunali.
2. Le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e formato da rappresentanti delle Parti (da integrarsi con ulteriori componenti designati da altre parti aderenti ai sensi dell'art. 14), con il compito di curare l'attività di monitoraggio.
3. Il tavolo tecnico sarà convocato periodicamente su iniziativa della VII Commissione del CSM e si avvarrà dell'assistenza amministrativa degli uffici del Consiglio; ciascuna Parte designante stabilisce eventuali indennità e rimborsi spesa da riconoscere ai rispettivi componenti e se ne fa carico. Il tavolo tecnico fornirà altresì il proprio supporto alla costruzione del software di cui all'art. 11.
4. La fase di prima revisione degli albi di cui all'art. 16 sarà seguita con particolare attenzione.



5. Il monitoraggio includerà l'elaborazione e l'analisi di un questionario, da sottoporre ai Comitati circondariali a sei mesi dalla conclusione del protocollo, circa vantaggi e criticità delle linee guida, buone prassi evidenziatisi in fase di prima attuazione, nonché ogni altra osservazione relativa alle previsioni del protocollo nazionale e alla revisione degli albi.


#### Articolo 18 – Disposizione finale

1. Ove in un circondario, al momento della stipula del presente protocollo e prima della conclusione del protocollo locale, la revisione degli albi sia in corso o sia già stata compiuta in attuazione della legge n. 24/2017 e della risoluzione del Consiglio superiore del 25 ottobre 2017, è opportuno che il Comitato circondariale adegui le proprie procedure a quelle raccomandate, in caso di palese contrasto con il presente protocollo, al fine di allineare adempimenti e tempistiche.

Roma, 24 MAG. 2018

Il Presidente della Federazione  
Nazionale degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dot. Filippo Anelli



Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense

Avv. Andrea Mascherin



Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura

On. Avv. Giovanni Legnini





**CNF**  
Consiglio Nazionale  
Forense



Federazione  
Nazionale degli  
Ordini della  
Professione di  
Ostetrica



**CSM** Consiglio  
Superiore  
della Magistratura

**Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma, Piazza Tarquinia, 5/D,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che

negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che, all'attuazione delle linee guida previste da tale atto, partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPO di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

### **Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Attraverso il presente accordo la FNOPO concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

### **Articolo II – Sezione Albo riservato alla professione rappresentata dalla FNOPO**

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini della professione di Ostetrica/o.
2. E' prevista un'unica sezione riservata alla professione ostetrica/o, rappresentata nell'Albo della FNOPO.

### **Articolo III – Valutazione della speciale competenza**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNOPO, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
  - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
  - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
  - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
  - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, master e corsi di Alta Formazione, in particolare gli eventuali titoli di specializzazione per l'ambito specifico della professione di Ostetrica/o ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, corsi di aggiornamento, rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche di settore;
  - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
  - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al

fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. E' elemento fondamentale la partecipazione degli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie di Ostetrica/o nel Comitato d'Albo, in applicazione della vigente normativa in materia, artt. 14 disp. At. C.p.c. e 68 n. att. C.p.p. che, nel disciplinare rispettivamente la tenuta dell'Albo dei CTU e di quello dei Periti, prevedono la formazione di un Comitato cui partecipano, nel caso degli Albi dei CTU, *“un professionista iscritto all'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine... della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione...”* e, nel caso dell'albo dei Periti *“del Presidente dell'Ordine ... a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere...”*.

I rappresentanti degli Ordini, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **Articolo IV – Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
  - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
  - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
  - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
  - g) iscrizione a società scientifiche di settore;
  - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8, l. 24/2017;
  - i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via

volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

#### **Articolo V – Software informatico.**

1. La FNOPO, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

#### **Articolo VI – Disposizioni di coordinamento**

1. La FNOPO si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNOPO si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

*Roma, 24/09/2018*

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense  
*Avv. Andrea Mascherin*

La Presidente della Federazione  
Nazionale degli Ordini della  
Professione di Ostetrica  
*Dott.ssa Maria Vicario*

Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura  
*On. Avv. Giovanni Legnin*









Numero di protocollo : AMM18/03/19 034776E



CSM Roma, 13/03/2019  
A - 13601/2019

**Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 121

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dal CNOP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

#### **Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Attraverso il presente accordo, il CNOP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

#### **Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di psicologo**

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di psicologo.

#### **Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli psicologi**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
  - a) nell'iscrizione all'Albo;
  - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) nell'assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare;
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
  - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestatato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
  - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
  - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
  - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dallo psicologo nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017,

l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini degli Psicologi, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **Articolo IV – Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
  - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
  - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
  - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
  - g) iscrizione a società scientifiche;
  - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
  - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
  4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
    - a) area clinica infantile;
    - b) area clinica adulti;
    - c) area famiglia;
    - d) area psicoterapeutica;
    - e) area organizzazione e lavoro;
    - f) area sociale;
    - g) psicodiagnostica.
  5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

#### **Articolo V – Software informatico.**

1. Il CNOP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

#### **Articolo VI – Disposizioni di coordinamento**


1. Il CNOP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale della professioni di psicologo.
2. Il CNOP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.

3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

*Roma, 12 marzo 2019*

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense

*Avv. Andrea Mascherin*




Il Presidente del Consiglio  
Nazionale dell'ordine degli  
Psicologi

*Dott. Fulvio Giardina*



Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura

*Avv. David Ermini*





**CNF**  
Consiglio Nazionale  
Forense



**FNOPI**



**CSM** Consiglio  
Superiore  
della Magistratura

Accordo tra

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**

**per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), con sede in Roma, via Agostino Depretis, n. 70

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i

procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

### **Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Attraverso il presente accordo, la FNOPI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche.



3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

#### **Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione infermieristica**

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica.

#### **Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli infermieri**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
  - a) nel possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche;
  - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
  - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
  - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
  - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
  - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
  - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dall'infermiere nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di

riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **Articolo IV – Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
  - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
  - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
  - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
  - g) iscrizione a società scientifiche;
  - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
  - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
  - b) area intensiva e dell'emergenza/urgenza;
  - c) area medica;
  - d) area chirurgica;
  - e) area neonatologica e pediatrica;
  - f) area salute mentale e dipendenze.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

#### **Articolo V – Software informatico.**

1. La FNOPI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

#### **Articolo VI – Disposizioni di coordinamento**


1. La FNOPI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso

un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche.


2. La FNOPI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,


Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense  
Avv. *Andrea Mascherin*




La Presidente della Federazione  
Nazionale degli Ordini delle  
Professioni Infermieristiche  
Dot.ssa *Barbara Mangiacavalli*



Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura  
On. Avv. *Giovanni Legnini*







**CSM** Roma, 13/03/2019  
A - 13600/2019

**Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine Nazionale dei Biologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

l'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), con sede in Roma, via Icilio, n. 7

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dall'ONB di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo ;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

#### **Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Attraverso il presente accordo, l'ONB concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di biologo, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

#### **Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di biologo**

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.

#### **Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei biologi**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.



2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
  - a) nell’iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
  - b) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le scuole di specializzazione istituite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  - c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
  - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
  - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di specializzazione, i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture pubbliche o private ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
  - d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
  - e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
  - f) nel possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.

8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno dei rappresentanti dell'ONB, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **Articolo IV – Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
  - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: scuole di specializzazione, corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
  - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
  - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria

- sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- g) iscrizione a società scientifiche;
  - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
  - i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
  - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b), c), d), g)*, il candidato può altresì indicare le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (es. corsi di aggiornamento, master di primo e secondo livello) e professionale (es. esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati, attività di ricerca presso istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
  - b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, ecotossicologia;
  - c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
  - d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
  - e) Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
  - f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
  - g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
  - h) Analisi biostatistiche;
  - i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
  - j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
  - k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
  - l) Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
  - m) Genetica ed biologia forense;
  - n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica.

5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

#### Articolo V – Software informatico.

1. L' ONB, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

#### Articolo VI – Disposizioni di coordinamento



1. L' ONB si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione dei costituenti Ordini territoriali dei biologi, individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento anche dei costituenti Ordini territoriali dei biologi .
2. L'ONB si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense  
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente dell'Ordine  
Nazionale dei Biologi  
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura  
Avv. David Ermini





Numero di protocollo AMM18/03/19 034772E



CSM Roma, 13/03/2019  
A - 13597/2019

**Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), con sede in Roma, via Magna Grecia, 30/a,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNO-TSRM-PSTRP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

#### **Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Attraverso il presente accordo la FNO-TSRM-PSTRP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

#### **Articolo II – Sezioni degli albi riservate alle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP**

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. La sezione di cui al comma 1 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una delle professioni per cui l'art. 1 del predetto decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 prevede l'esistenza di un apposito albo:
  - a) Tecnici sanitari di radiologia medica
  - b) Assistenti sanitari
  - c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  - d) Tecnici audiometristi

- e) Tecnici audio protesisti
  - f) Tecnici ortopedici
  - g) Dietisti
  - h) Tecnici di neurofisiopatologia
  - i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  - j) Igienisti dentali
  - k) Fisioterapisti
  - l) Logopedisti
  - m) Podologi
  - n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia
  - o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  - p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica
  - q) Terapisti occupazionali
  - r) Educatore professionali
  - s) Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
3. L'elenco di cui al comma 2 sarà aggiornato in base alle eventuali variazioni degli albi professionali previsti dal predetto decreto.

### **Articolo III – Valutazione della speciale competenza**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
  - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
  - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
  - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
  - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di specializzazione ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;

- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
  - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
  - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
  - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **Articolo IV – Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.



2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
  - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
  - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
  - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
  - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
  - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
  - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
  - g) iscrizione a società scientifiche;
  - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8, l. 24/2017;
  - i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

#### **Articolo V – Software informatico.**

1. La FNO-TSRM-PSTRP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.


#### **Articolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali**

1. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del


- 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
  4. Al fine di promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, la FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favore di appropriati e specifici percorsi formativi nell'ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 15, primo comma, della l. 24/2017.
  5. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna ad elaborare con riferimento alle sotto-sezioni di cui all'art. II, comma 2, per le quali risulterà opportuno un elenco di aree professionali finalizzate a descrivere profili specialistici interni alle professioni ivi indicate. Tali elenchi, previo assenso delle altre Parti, potranno essere allegate al presente accordo.
  6. Quando saranno resi disponibili gli elenchi di cui al comma 5, i candidati che richiedano l'iscrizione all'albo circondariale in una delle predette sotto-sezioni potranno indicare, in sede di istanza, l'area o le aree professionali per le quali egli dichiara di possedere la speciale competenza. In caso di iscrizione, tali aree sono annotate nel fascicolo personale allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense  
Avv. *Andrea Mascherin*



Il Presidente della Federazione  
Nazionale dei Tecnici sanitari di  
radiologia medica e delle  
Professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della  
prevenzione  
Dott. *Alessandro Beux*



Il Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura  
Avv. *David Ermini*

